Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 290

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 dicembre 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.**

## SOMMARIO



(5560)

## RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto 1° settembre 1947*
*registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1947*
*registro Presidenza n. 10, foglio n. 307.*

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE DI GUERRA

CAVALLI Giulio fu Pietro e di Sanguettola Matilde, nato a Bergamo nel 1896, tenente colonnello di complemento, partigiano combattente. — Subito dopo l'8 settembre 1943, si schierava risolutò contro il tedesco invasore e organizzava gruppi di partigiani. Per tutto il periodo cospirativo, con una formazione da lui creata e forgiata, partecipava ad atti di sabotaggio distinguendosi per capacità organizzativa e sprezzo del pericolo. Successivamente, in qualità di componente di un comando militare provinciale partigiano, organizzava e dirigeva il servizio di informazioni militari. Nei giorni dell'insurrezione, quale comandante di una zona militare partigiana, guidava arditamente le sue formazioni al fuoco, catturando prigionieri, armi e munizioni. — (Padova, 30 aprile 1945).

MARTINEZ Giovanni, nato a Trapani nel 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Accorso fra i primi nelle file del 7° gruppo banda, partecipava alle più importanti azioni distinguendosi per ardimento e valore. Durante un'azione notturna contro preponderanti forze fasciste, cadeva da prode nel luogo ove più cruenta si svolgeva la mischia. — (Zona di Manciano, ottobre 1943 - 26 gennaio 1944).

(5157)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1948, n. 1414.

**Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

*Degli organi della Regione.*

Art. 1.

Alla prima adunanza del Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige è invitato il Commissario del Governo. In caso di assenza del Commissario del Governo interviene all'adunanza il Vice commissario.

Il presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: « Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ». Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri i quali ad uno ad uno rispondono: « Giuro ».

Nel caso di elezione suppletiva a norma del penultimo comma dell'art. 27 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, il giuramento dei nuovi consiglieri si presta nello stesso modo, nella successiva adunanza del Consiglio, presieduta dal presidente o dal vice presidente rimasto in carica.

Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al Commissario del Governo.

Art. 2.

La norma del penultimo comma dell'art. 24 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, si applica anche in caso di dimissioni o di morte del vice presidente del Consiglio regionale.

Art. 3.

La nomina di consiglieri regionali avvenuta in seguito ad elezioni suppletive determinate dallo scioglimento di uno dei due Consigli provinciali, è valida sino allo scadere del quadriennio in corso.

Art. 4.

Della convocazione straordinaria del Consiglio regionale, prevista dall'art. 28 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, deve essere data notizia al Commissario del Governo.

Art. 5.

Qualora il presidente o il vice presidente non provvedano alla convocazione del Consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 28 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la convocazione ha luogo a norma dei comma terzo e quarto dell'art. 26 della legge medesima.

Art. 6.

Alla emissione dei voti ed alla formulazione dei progetti, previsti dall'art. 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, si provvede su iniziativa di almeno cinque dei consiglieri in carica.

Art. 7

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di adunarsi, in casi speciali, in seduta segreta.

Art. 8.

In caso di scioglimento del Consiglio regionale il nuovo Consiglio risiede nella stessa sede fino alla scadenza del biennio previsto dall'art. 21 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 9.

I provvedimenti, con i quali viene delegato alla Regione l'esercizio di determinate funzioni amministrative, possono stabilire particolari forme di controllo relative allo svolgimento delle funzioni medesime.

Art. 10.

L'avviso della Giunta regionale previsto dall'art. 39 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, deve essere richiesto al presidente della Giunta dal Ministro proponente.

TITOLO II

*Degli organi della Provincia.*

Art. 11.

Il Consiglio provinciale determina il numero degli assessori effettivi e supplenti.

Le sedute del Consiglio provinciale sono regolate dall'art. 7 del presente decreto.

Art. 12.

Qualora il presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo.

In caso di inadempienza del sindaco, provvede il presidente della Giunta provinciale.

TITOLO III

*Delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali.*

Art. 13.

La emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula:

« Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di .).

« Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di . . .) ha approvato e il presidente della Giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga ».

Al testo della legge segue la formula:

« La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (rispettivamente: della Provincia) ».

Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula « il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Art. 14.

Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione gli annunzi e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle provincie, nonchè quelli richiesti dagli interessati.

A tale pubblicazione si applica il secondo comma dell'art. 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

I Fogli degli annunzi legali delle provincie sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della Regione.

Le inserzioni e gli abbonamenti al Bollettino ufficiale della Regione sono regolati dalle norme vigenti per la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quanto applicabili.

Art. 15.

La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali nella apposita sezione della *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 52 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è gratuita.

TITOLO IV

*Della rappresentanza del Governo nella Regione.*

Art. 16.

Il Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Commissario risiede nel capoluogo della Regione.

Art. 17.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno è nominato un Vice commissario scelto tra i funzionari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al quinto.

Il Vice commissario sostituisce il Commissario in caso di assenza o di impedimento.

Egli esercita inoltre le funzioni che possono essergli delegate dal Commissario. Per l'esercizio di tali funzioni il Commissario può stabilire che il Vice commissario risieda stabilmente o temporaneamente a Bolzano.

Art. 18.

Al Commissario del Governo spetta il trattamento economico del grado 3° nonchè una indennità di carica e una indennità di rappresentanza, la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Al Commissario del Governo ed al Vice commissario è assegnato un alloggio di servizio.

Art. 19.

Per il funzionamento del proprio ufficio il Commissario del Governo si avvale di personale comandato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320; a quello appartenente ai ruoli provinciali sarà corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede.

E' escluso da tale trattamento il personale statale già in servizio nella stessa sede in cui viene comandato.

La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro.

Art. 20.

La spesa per gli assegni spettanti al Commissario del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio sono a carico del bilancio dello Stato.

Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella Regione saranno inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 21.

La comunicazione al Commissario del Governo dei disegni di legge ai sensi del primo comma dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, deve

essere fatta dal Presidente del Consiglio regionale o provinciale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 22.

Il presidente della Giunta regionale ed i presidenti delle Giunte provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi all'attività degli organi regionali e provinciali, nonchè copia delle deliberazioni adottate, che siano richiesti dal Commissario del Governo.

Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato devono trasmettere periodicamente al Commissario del Governo un elenco delle deliberazioni adottate, salve le disposizioni contenute nelle leggi con cui le funzioni sono delegate.

TITOLO V

*Disposizioni transitorie.*

Art. 23.

La presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza è assunta dal consigliere più anziano.

I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

Art. 24.

Costituita la presidenza provvisoria e prestato il giuramento il Consiglio procede alla nomina del suo presidente.

Per la validità della elezione è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri.

Il presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, computando fra i votanti anche le schede bianche.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti: a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Nello stesso modo si procede alla elezione del vice presidente e successivamente a maggioranza semplice, all'elezione di due segretari.

Art. 25.

Il Consiglio regionale procede successivamente alla elezione del presidente della Giunta regionale, alla determinazione del numero degli assessori effettivi e supplenti per ciascuno dei gruppi linguistici ed alla loro elezione ai sensi dell'art. 30 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 26.

Per la validità dell'elezione del presidente della Giunta regionale è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta computando fra i votanti anche le schede bianche, si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Se nemmeno in questa terza votazione viene ottenuta la maggioranza assoluta, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro i prossimi otto giorni nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel caso che nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta si procede, nella medesima seduta, alla votazione di ballottaggio, proclamandosi poi eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti; a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Art. 27.

L'elezione degli assessori regionali per ciascuno dei gruppi linguistici, ha luogo con votazione separata per gli effettivi e per i supplenti. Per la sua validità è richiesto l'intervento di almeno la metà dei consiglieri.

Se dopo due votazioni resta scoperto qualche posto di assessore si procede a votazione di ballottaggio. Il ballottaggio ha luogo tra un numero di candidati doppio di quello dei posti da coprire. Esso si svolge fra i candidati che hanno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti: a parità di voti entrano in ballottaggio i più anziani di età. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero degli intervenuti: a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Art. 28.

Per la prima elezione delle Giunte provinciali si applicano per analogia le norme degli articoli 25, 26 e 27.

Art. 29.

Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1948*
*Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 83.* — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1948, n. 1415.

**Autorizzazione al Conservatorio di musica « Arrigo Boito » di Parma ad accettare una eredità.**

N. 1415. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Conservatorio di musica « Arrigo Boito » di Parma viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal sig. Guido Bellentani, con testamento pubblicato in Parma il 3 marzo 1941, a rogito del notaio dott. Alessandro Braibanti ed il patrimonio, costituito dalla detta eredità, viene eretto in ente morale, con la denominazione « Fondazione Bellentani » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1948*

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1948.
**Valore da attribuire al cotone contenuto nei manufatti esportati nel 1° e nel 2° semestre dell'anno 1948.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273;
Ritenuto che il valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel secondo semestre dell'anno 1947 è risultato di L. 325 per ogni chilogramma di cotone in massa e in bioccoli e di L. 170 per ogni chilogramma di cotone rigenerato; e che il valore medio di quello importato nel primo semestre dell'anno 1948 è risultato di L. 410 per ogni chilogramma di cotone in bioccoli o in massa e di L. 210 per ogni chilogramma di cotone rigenerato;

Decreta:

Ai fini della restituzione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273, il valore da attribuire al quantitativo di cotone contenuto nei manufatti esportati e indicato in peso nelle bollette di esportazione, è stabilito come segue:

*a*) cotone contenuto nei manufatti esportati dal 18 aprile al 30 giugno 1948:
cotone sodo (in massa o in bioccoli) . . . . . . . . . . L. 325 per kg.
cotone rigenerato . . . . » 170 per kg.

*b*) cotone contenuto nei manufatti esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1948:
cotone sodo (in massa o in bioccoli) . . . . . . . . . . L. 410 per kg.
cotone rigenerato . . . . » 210 per kg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1948

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 dicembre 1948*
*Registro Finanze n. 13, foglio n. 155.* — LESEN

(5537)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1948.
**Soppressione della Sezione speciale di Corte di assise di Bologna.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1463;
Vista la proposta dei capi della Corte di appello di Bologna;

Decreta:

La Sezione speciale di Corte di assise di Bologna è soppressa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1948

*Il Ministro*: GRASSI

(5426)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Pistoia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948**

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Pistoia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:
decreto interministeriale n. 6017 del 29 settembre 1948; importo L. 9.700.000.

(5544)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Approvazione del piano di ricostruzione di Filetto**

Con decreto Ministeriale 3 dicembre 1948, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, con le modifiche e prescrizioni di cui alle premesse del citato decreto Ministeriale 3 dicembre 1948, il piano di ricostruzione dell'abitato di Filetto, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000 e sono state rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.
Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

(5504)

**Approvazione del piano di ricostruzione di Corleto Perticara**

Con decreto Ministeriale del 3 dicembre 1948, previa decisioni sulle opposizioni presentate, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le prescrizioni indicate nelle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di Corleto Perticara (Potenza), vistato in due planimetrie in iscala 1:1000 e una planimetria in iscala 1:500, con annesse norme edilizie, assegnando il termine di due anni per la esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(5505)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci », con sede in Taranto.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 dicembre 1948, i poteri conferiti al rag. Albano Amore, commissario della cooperativa di produzione e lavoro « Reduci » autotrasporti, con sede in Taranto, sono stati prorogati al 30 dicembre 1948.

(5478)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi**

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Fanton Bernardo, già esercente in Milano.
Tali marchi recavano il n. 89.

(5479)

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il proprio decreto 5 maggio 1948, n. 20437/2/8818, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia;

Vista la nota del Prefetto di Imperia in data 20 ottobre 1948, n. 13741 San., con la quale si rappresenta la necessità di sostituire, per avvenuto trasferimento in altra sede, il vice prefetto dott. Giovanni D'Alessandro nelle funzioni di presidente della Commissione giudicatrice stessa, nonchè il dott. Corrado Ambrogi, nelle funzioni di segretario della Commissione predetta;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giovanni D'Alessandro è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia il vice prefetto dott. Amato Creciani ed in sostituzione del dott. Corrado Ambrogi è nominato segretario della Commissione medesima, il dott. Aurelio Torelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 novembre 1948

*L'Alto commissario*: COTELLESSA

(5457)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Concorso per esami a cento posti di grado 11° nel ruolo del personale direttivo postale telegrafico di prima categoria (gruppo A) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22770/12106 del 20 settembre 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a cento posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria, (gruppo *A*), di cui 33 riservati esclusivamente al personale dei gruppi *B* e *C* dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con almeno 6 anni di effettivo servizio, compreso quello non di ruolo, nonchè ai ricevitori postali telegrafici con almeno otto anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in giurisprudenza, od in scienze economiche e commerciali, o economiche marittime, o sociali, o sociali e sindacali, o politiche, o politiche e sociali, o politiche ed amministrative.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, ad eccezione dei titoli di studio rilasciati dal cessato impero austro-ungarico, corrispondenti ad uno di quelli indicati nel precedente comma.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 28.

Detto limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico, e ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

A norma del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Ai sensi del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 e del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato nonchè degli aspiranti appartenenti al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che abbiano prestato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni del ruolo di gruppo *A*.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 2°, Divisione 1ª, ufficio concorsi e corredate dei documenti relativi, dovranno essere consegnate o spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita dei concorrenti, del loro preciso domicilio o recapito, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di giorni 60 e di quelle insufficientemente documentate non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tutti i documenti debbono essere uniti alla domanda. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo di studio originale; in tal caso dovrà essere prodotto un certificato, in competente bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

I candidati, che si trovano alle dipedenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed i ricevitori postali e telegrafici dovranno presentare le domande documentate, nel suddetto termine di giorni 60, i primi ai Servizi od alle Direzioni provinciali da cui dipendono ed i secondi alla propria Direzione provinciale.

I servizi e le Direzioni provinciali, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, espri-

mendo il proprio parere circa l'ammissibilità al concorso per ciascuno dei concorrenti interni, di ruolo e non di ruolo, e con il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie per i ricevitori.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

*b*) diploma originale di laurea, o copia autentica debitamente legalizzata o certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

*d*) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

*f*) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati od invalidi di guerra, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

*g*) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*h*) copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari) dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare ed, in caso negativo, certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la prescritta legalizzazione.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità stesse, per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

La qualità di reduce dalla deportazione o dall'internamento dovrà risultare da un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa, a cui sono estesi i benefici in favore dei reduci, giusta il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 ed il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I partigiani combattenti ed i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione dovranno comprovare il possesso di tali qualifiche con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I mutilati ed invalidi di guerra o per fatti di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra, ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei documenti di cui ai due precedenti comma, intestato al nome del padre;

*i*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, per gli aspiranti coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del tribunale di Roma, o dal segretario della procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *i*), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, comprese le domande di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 6.

I concorrenti, che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *h*), *i*), del precedente art. 5 e copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari) dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per fruire del beneficio dell'esenzione del limite di età, di cui all'ultimo comma dell'art. 3, dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, da cui risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data d'inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

La copia dello stato matricolare ed il certificato di cui ai precedenti comma non sono richiesti per i concorrenti alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I concorrenti che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti, di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti, che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare

la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, possono avvalersi, per la documentazione, delle agevolazioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti *prima* della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 3 del presente decreto per gli aspiranti coniugati.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*).

Art. 8.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di due professori universitari e di due funzionari del Ministero delle poste e telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *I*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario e con un assegno mensile, da stabilire, non eccedente il 12° dello stipendio annuale iniziale del grado 11° di gruppo *A*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli statali ed al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 ed 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso, che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza loro assegnata saranno considerati dimissionari, senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 13.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati allievi ispettori (grado 11°, 1ª categoria, gruppo *A*), con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1948

*Il Ministro*: JERVOLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1948*
*Registro Ufficio riscontro poste n. 28, foglio n. 328.* — MANZELLA.

ALLEGATO *I*.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

MATERIE DI ESAME SCRITTO

1. — Diritto amministrativo. Concetto e fonti del diritto amministrativo. Concetto di amministrazione. Concetto di ente pubblico. Gli organi. Funzionari e pubblici impiegati. Stato giuridico degli impiegati. Potere disciplinare. Fine del rapporto d'impiego. Natura giuridica del rapporto d'impiego. Amministrazione centrale. Amministrazione locale governativa. Amministrazione locale ausiliaria. Comuni. Provincie. Atti amministrativi. Rapporti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione.

Cenni storici sulla giustizia amministrativa. Diritti ed interessi. Difesa del cittadino contro gli atti della pubblica amministrazione. Ricorsi amministrativi. Azioni giudiziarie. Giurisdizione speciale amministrativa. Conflitti di attribuzioni e di giurisdizione. Procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Giunta provinciale amministrativa. Corte dei conti. Consiglio di Stato. Giunta provinciale amministrativa.

2. — *a*) Diritto civile. Fondi del diritto. Interpretazione. Efficacia delle leggi nel tempo e nello spazio. Persone fisiche. Capacità. Domicilio e residenza. Cittadinanza. Assenza. Parentela ed affinità. Filiazione. Persone giuridiche.

Delle successioni in generale. Successioni legittime e testamentarie. Bene. Proprietà. Diritti reali di godimento. Servitù prediali. Possesso.

Obbligazioni. Contratti. Vari tipi di contratto.

Privilegi. Pegno. Ipoteche. Prescrizione. Decadenza.

*b*) Diritto commerciale. Imprenditore. Impresa commerciale. Azienda commerciale. Società commerciali. Titoli di credito.

3. — *a*) Scienza delle finanze. Principî della legislazione finanziaria. Spese pubbliche. Entrate. Tasse. Imposte dirette ed indirette. Ordinamento del sistema tributario italiano. Debito pubblico.

*b*) Principî generali di economia politica. Moneta. Prezzi e costi. Scambi.

MATERIE DI ESAME ORALE

(Oltre quelle delle prove scritte)

1) Nozioni di diritto costituzionale;
2) Elementi di diritto penale;
3) Contabilità generale dello Stato;
4) Nozioni di statistica;
5) Elementi di legislazione postale e delle telecomunicazioni.

Visto, *il Ministro*: JERVOLINO

(5459)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.